CRS/A/2023/3126 - 15/5/2023

ACCORDO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

TRA

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

con sede a Napoli, Centro Direzionale Isola B5, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito anche "Titolare" o "Autorità"), in persona del designato *ex* art.2-*quaterdecies* del d. lgs. n. 196/2003 (Codice privacy), Direttore del Servizio sistema dei controlli interni, Claudio Lorenzi

E

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI SARDEGNA

(di seguito anche "Responsabile" o "Comitato"), in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente Sergio Nuovoli.

L'Autorità e il Comitato sono denominate anche, se congiuntamente indicate, le "Parti", se singolarmente la "Parte".

LE PARTI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*" e in particolare l'art. 25;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679, recante "*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali*", di seguito denominato "RGPD";

VISTO il decreto legislativo n. 196/2003, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*", di seguito denominato "Codice privacy";

VISTA la delibera n. 427/22/CONS, del 14 dicembre 2022, recante "*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, come da ultimo modificata dalla delibera n. 358/22/CONS, recante "*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti*", di seguito denominato "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie", che prevede che la gestione telematica delle procedure di conciliazione e di risoluzione delle controversie svolte dall'Autorità e dal Comitato ai sensi dell'articolo 25 del Codice avvenga tramite la piattaforma "ConciliaWeb" messa a disposizione dell'Autorità, per cui le istanze saranno compilate tramite il web form (modulo on line) e tutte le comunicazioni inerenti alle procedure avverranno per via telematica, sulla quale il Comitato abilita ad operare soggetti nell'ambito della propria struttura amministrativa;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, come da ultimo modificata dalla delibera n. 358/22/CONS, recante il Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi tramite la piattaforma ConciliaWeb, di seguito denominato "Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie", che prevede che il Comitato territorialmente competente individuato automaticamente da ConciliaWeb, in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 RGPD, tratti i dati legati alla procedura di risoluzione delle controversie, ivi compresi quelli personali degli utenti;

VISTA la delibera n. 201/22/CONS e, in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera k, con il quale l'Autorità, ai sensi dell'articolo 29 del RGPD e dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice Privacy, ha designato il Direttore del Servizio sistema dei controlli interni per la sottoscrizione degli accordi ex art.28 del RGPD con i responsabili del trattamento;

VISTO in particolare l'art. 28 del RGPD che stabilisce che i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento debbano essere disciplinati con apposito contratto o altro valido atto giuridico, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che disciplini l'ambito, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;

CONSIDERATO che l'Autorità è, ai sensi dell'art. 4 del RGPD, il titolare del trattamento dei dati personali posto in essere per il tramite di ConciliaWeb e che il Comitato, svolgendo una parte del trattamento dei dati, in particolare di quelli relativi alle procedure di risoluzione delle controversie di cui è territorialmente competente, è responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del RGPD;

CONSIDERATO che ogni Comitato individua ai fini della gestione dei procedimenti in materia di controversie tramite la piattaforma operativa ConciliaWeb, autenticandoli alla piattaforma, quattro tipologie di soggetti autorizzati al trattamento dei dati: il Responsabile della struttura, la Segreteria, il Responsabile dell'istruttoria e l'utente Guest;

CONSIDERATO che, in base alla Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali/provinciali per le comunicazioni, il Comitato opera tramite una struttura dedicata individuata dalle disposizioni relative all'organizzazione interna della Regione/Provincia autonoma, e che il Consiglio regionale/provinciale, l'Assemblea legislativa regionale o la Giunta regionale presso cui il Comitato è istituito mette a disposizione il personale, i locali, le attrezzature e gli strumenti informatici e predispone, altresì, misure di sicurezza dei dati e altre misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati trattati, in relazione alle tipologie di trattamento;

RILEVATO che il Comitato adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi insiti nel trattamento dei dati personali e che, pertanto, l'Autorità designa il Comitato responsabile del trattamento dei dati personali operato per il tramite di ConciliaWeb;

Tutto quanto sin qui visto, considerato e ritenuto, addivengono al presente accordo.

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2
(Oggetto)

1. Con il presente accordo l'Autorità, in qualità di Titolare del trattamento dei dati operato tramite ConciliaWeb, nomina, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD, il Comitato, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati limitatamente alle attività espletate nell'ambito del servizio fornito con la piattaforma ConciliaWeb per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, di cui è competente territorialmente, ai sensi del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie dell'Autorità.

2. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 28, par. 3, del RGPD, i trattamenti di dati personali affidati dall'Autorità al Comitato, definendo la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, i diritti e gli obblighi dell'Autorità e gli obblighi del Comitato.

Articolo 3
(Finalità e ambito dei trattamenti, tipo di dati trattati e categorie di interessati)

1. Il Comitato è autorizzato ad effettuare i trattamenti di dati personali strumentali o strettamente connessi all'esercizio della funzione delegata per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche con il sistema ConciliaWeb, compresi quelli necessari per fornire il servizio di assistenza all'utenza priva di strumentazione e agli utenti deboli che il Comitato è tenuto a prestare in forza dell'art. 3 del Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie.

2. Le categorie di interessati e dati personali oggetto del trattamento sono:
   a. con riguardo agli utenti e a loro eventuali familiari o aventi diritto:
      – dati personali comuni;
      – dati personali particolari ai sensi dell'articolo 9 del RGPD eventualmente comunicati in relazione a specifici servizi o tariffe, allo svolgimento delle udienze o ad altre specifiche fattispecie;
   b. con riguardo ai soggetti delegati dagli operatori di comunicazioni elettroniche: dati personali comuni.

Articolo 4
(Obblighi dell'Autorità in qualità di Titolare del trattamento)

1. Con riguardo ai dati personali e categorie di interessati di cui al presente accordo e alle modalità di trattamento eseguite mediante la piattaforma ConciliaWeb, l'Autorità garantisce, in qualità di Titolare, la liceità del trattamento e il rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali ai sensi del RGPD.

2. L'Autorità si impegna a consentire al Comitato l'accesso alla piattaforma e a garantire la funzionalità e continuità nel funzionamento del sistema ConciliaWeb, nonché a mettere in atto le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

3. L'Autorità si impegna a fornire agli interessati l'informativa di cui all'articolo 13 del RGPD e a garantire il rispetto dei diritti degli interessati di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD, avvalendosi, se necessario, della collaborazione del Comitato.

4. L'Autorità e il Comitato si impegnano a fornirsi reciprocamente i dati di contatto del proprio RPD e i recapiti da utilizzare per adempiere agli obblighi di comunicazione e segnalazione di cui all'art. 5 del presente Accordo

Articolo 5
(Obblighi del Comitato in qualità di Responsabile del trattamento)

1. Il Comitato s'impegna a trattare i dati personali di cui all'art. 3 nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza e s'impegna al pieno rispetto degli obblighi derivanti direttamente dal RGPD e dalla normativa vigente sul responsabile del trattamento dei dati personali ed è tenuto all'esecuzione dei compiti e al rispetto delle istruzioni impartite dall'Autorità, ai sensi del presente accordo e successivamente, fermo restando quanto previsto negli atti di conferimento delle deleghe e nei regolamenti relativi al servizio ConciliaWeb.

2. Il Comitato si impegna ai fini dello svolgimento del trattamento dei dati affidatogli dall'Autorità a non avvalersi di sub-responsabili, salvo espressa specifica autorizzazione dell'Autorità.

3. Il Comitato è tenuto a:

   a) non svolgere trattamenti di dati personali non finalizzati all'adempimento delle deleghe ricevute o di obblighi di legge connessi alle stesse;
   b) autorizzare, secondo quanto previsto all'art. 6 del presente Accordo, i soggetti autorizzati al trattamento anche esterni, vincolandoli al rispetto dei doveri di riservatezza e al rispetto delle istruzioni impartite dall'Autorità, e a vigilare sul loro operato;
   c) formare adeguatamente i soggetti autorizzati al trattamento rispetto alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e alle istruzioni impartite dall'Autorità;
   d) non diffondere i dati personali di cui al presente accordo e a non trasferire i dati personali stessi verso un paese extra UE o un'organizzazione internazionale, salvo diversa disposizione dell'Autorità;
   e) non comunicare i dati personali di cui al presente accordo a soggetti terzi, salvo che ciò sia autorizzato dall'Autorità o sia previsto dalla normativa vigente;
   f) non effettuare copie dei dati personali se non per tempi limitati e in ragione delle esigenze istruttorie relative a singoli procedimenti; al termine del procedimento eventuali copie cartacee devono essere distrutte e quelle conservate su supporti telematici diversi dalla piattaforma ConciliaWeb devono essere definitivamente cancellate;
   g) relativamente all'ambito di trattamento dei dati affidato, adottare le misure tecniche e organizzative che, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura dei dati, delle finalità del trattamento e del rischio di probabilità e di gravità per i diritti e le libertà degli interessati, siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dall'art. 32 del RGPD; a tal fine il Comitato di norma si avvale delle misure tecniche e organizzative fornite dal Consiglio regionale/Assemblea legislativa regionale/Giunta regionale presso cui è istituito;
   h) mettere a disposizione dell'Autorità le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo e di ogni obbligo previsto per i

responsabili dal RGPD e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

i) consentire all'Autorità l'esercizio del potere di controllo e di ispezione, prestando la necessaria collaborazione alle attività di verifica effettuate anche mediante un altro soggetto incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente accordo e di quelle eventualmente successivamente impartite;

j) informare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) dell'Autorità qualora si ritenga che un'istruzione dell'Autorità stessa violi il RGPD o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

k) comunicare all'Autorità, utilizzando la modulistica di cui alla delibera n. 201/22/CONS, entro 36 ore dall'avvenuta conoscenza anche non completa, ogni violazione dei dati, di incidente informatico o altro accadimento che possa aver comportato un impatto sui dati personali o che potrebbe avere ragionevolmente un impatto sui dati personali, violandone la riservatezza o comunque esponendoli a rischio, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati, affinché l'Autorità stessa provveda, ove necessario, agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del RGPD;

l) qualora riceva una richiesta di informazioni o un'istanza per l'esercizio dei diritti da parte di un interessato, darne tempestiva comunicazione all'Autorità e prestare la necessaria assistenza affinché la stessa Autorità provveda tempestivamente a soddisfare le richieste, in qualità di Titolare, conformemente a quanto previsto dal RGPD;

m) collaborare con l'Autorità qualora sia necessario in rapporto con il Garante per la Protezione dei dati personali e con altre autorità pubbliche, al fine di consentire a queste ultime l'esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi e ispezioni, relativa ai trattamenti affidati;

n) in caso di assegnazione di procedimenti per cui sia territorialmente competente altro Comitato, dovuta ad errori commessi dall'utente in sede di registrazione, dare tempestiva comunicazione all'utente interessato e cancellare tutti i dati personali eventualmente acquisiti;

o) consultare il RPD dell'Autorità in caso di problematiche sul trattamento dei dati personali relative ai trattamenti di dati personali oggetto del presente contratto;

p) assistere l'Autorità nell'adempiere l'obbligo gravante sulla medesima di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del RGPD;

q) tenere e aggiornare un registro dei trattamenti in qualità di Responsabile ex art. 30 del RGPD che dovrà essere redatto entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e consegnato in copia all'Autorità.

Articolo 6
(Procedura di autorizzazione e autenticazione del personale Corecom)

1. Il Comitato cura le procedure di autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 29 del RGPD, del personale e degli altri soggetti che operano sotto la sua

autorità funzionale nell'ambito della funzione delegata di risoluzione delle controversie, in base ai diversi ruoli con cui il Comitato gestisce tale funzione, definiti dall'art. 6 del citato Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie: il Responsabile della struttura, il personale di Segreteria, i Responsabili dell'istruttoria e gli utenti Guest.

2. Il Responsabile della struttura è abilitato a consultare i dati di tutte le procedure di competenza del Comitato, dalla fase di ricezione dell'istanza fino all'atto conclusivo del procedimento, e può porre in essere le operazioni della Segreteria.

3. La Segreteria accede ai dati anagrafici di tutte le utenze, che possono essere dalla stessa create, modificate e disattivate e al calendario delle udienze.

4. Il Responsabile dell'istruttoria partecipa personalmente al procedimento, previa assegnazione da parte della Segreteria, ed è abilitato alla consultazione e alla elaborazione dei dati personali nell'ambito dei procedimenti assegnati.

5. Le utenze Guest possono visualizzare i dati contenuti nei fascicoli, ma non possono svolgere ulteriori trattamenti.

6. Il Comitato si impegna a fornire agli autorizzati di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, le istruzioni di cui all'allegato 1 al presente accordo nel momento del rilascio delle credenziali per l'accesso al Conciliaweb.

7. Ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice privacy, il Comitato può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a una persona fisica, espressamente designata, che opera sotto la propria autorità diretta, individuando le modalità più opportune per autorizzarla al trattamento dei dati personali.

Articolo 7
(Responsabilità)

1. Fermo quanto previsto dall'art. 82 RGPD, il Comitato, in qualità di Responsabile del trattamento, non risponde ad alcun titolo dei danni cagionati da disservizi o malfunzionamenti della piattaforma ConciliaWeb.

Articolo 8
(Durata dell'accordo)

1. La durata del presente accordo e dell'autorizzazione al trattamento è pari a quella dell'atto di conferimento della delega allo svolgimento delle procedure di risoluzione

CRS/A/2023/3126 - 15/5/2023

delle controversie, come da Regolamento sulle procedure per la risoluzione delle controversie.

2. Decorsi dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, su richiesta di una delle parti, l'accordo stesso può essere sottoposto a revisione.

3. In caso di revoca, per qualunque causa, della delega o di recesso dal presente accordo, il Comitato dovrà interrompere ogni attività di trattamento dei dati ad essa relativi e provvedere alla immediata restituzione degli stessi all'Autorità o alla loro integrale distruzione, secondo le istruzioni fornite per iscritto dalla stessa Autorità.

Articolo 9
(Adeguamenti alla normativa in materia di protezione dei dati personali sopravvenuta e individuazione di maggiori livelli di sicurezza)

1. L'Autorità e il Comitato concordano che provvederanno, se necessario, a integrare o modificare i contenuti del presente Accordo per iscritto e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali sopravvenuta o di eventuali nuovi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Eventuali ulteriori modifiche e integrazioni potranno altresì essere previste in conseguenza degli esiti di nuove valutazioni sui rischi correlati al trattamento e in ragione di evoluzioni tecnologiche rilevanti.

Articolo 10
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente Accordo, si rinvia alle disposizioni del RGPD e alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Direttore del Servizio Sistema dei Controlli Interni	Il Presidente della Regione autonoma della Sardegna	Il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna	Il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna
Claudio Lorenzi	Christian Solinas	Michele Pais	Sergio Nuvoli

Claudio Lorenzi
AGCOM
12.05.2023
18:14:40
GMT+01:00

Allegato 1

ISTRUZIONI SULLE MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER GLI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 29 DEL RGPD E DELL'ARTICOLO 2-QUATERDECIES DEL CODICE PRIVACY

Il Comitato, con il presente documento, intende fornire ai dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati relati al Conciliaweb, ai sensi dell'articolo 29 del RGPD e dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice Privacy, le istruzioni cui attenersi nel trattare i dati di cui il Comitato è responsabile ai sensi dell'accordo con l'Autorità di cui all'articolo 28 del RGPD.

In caso di dubbi sull'interpretazione è possibile rivolgersi al RPD dell'Autorità.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RGPD

Sono soggetti alle prescrizioni del RGPD tutti i soggetti stabiliti nell'Unione europea e i soggetti che, ancorché non stabiliti, offrono beni o servizi, anche gratuitamente, a soggetti che si trovano nell'Unione, siano essi cittadini o meno di uno degli Stati membri.

Il RGPD non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati da persone fisiche nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e, quindi, senza una connessione con un'attività commerciale o professionale, quali la corrispondenza e gli indirizzari, o l'uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività.

2. COME TRATTARE I DATI

Nel trattare i dati personali del Conciliaweb, ogni dipendente deve applicare i seguenti principi generali di cui all'articolo 5 del RGPD:

a) liceità (rispetto delle norme), correttezza (rispetto delle reciproche esigenze dell'interessato e del titolare) e trasparenza (verso l'interessato affinché possa legittimamente fondare il proprio consenso) del trattamento dei dati personali;
b) integrità e riservatezza: i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione;
c) minimizzazione: i dati personali raccolti devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) esattezza: i dati personali raccolti devono essere esatti e, se necessario, aggiornati anche prevedendo misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
e) limitazione delle finalità: i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità o con il legittimo interesse del titolare;
f) limitazione della conservazione: i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici).

3. MISURE DI SICUREZZA ADEGUATE AL TRATTAMENTO

È fatto divieto per tutti gli autorizzati di:

a) comunicare dati personali trattati per ragione di servizio a dipendenti non appartenenti alla medesima unità organizzativa;
b) comunicare dati personali trattati per ragione di servizio a soggetti terzi che non siano stati preventivamente autorizzati dal Comitato.

Le misure di sicurezza adottate dal Comitato sono distinte a seconda delle modalità con cui il trattamento è realizzato:

1) trattamenti cartacei;
2) trattamenti con l'ausilio di strumenti elettronici.

3.1. Misure di sicurezza in caso di trattamenti cartacei

Il Comitato mette a disposizione dei dipendenti strumenti informativi volti a ridurre al minimo i trattamenti dei dati personali con modalità cartacee. Qualora l'autorizzato realizzi una copia analogica di un documento contenente dati personali deve:

a) custodirla in modo da evitare che terzi possano accedervi, ad esempio non lasciandola incustodita sulla scrivania;
b) non divulgarne il contenuto al di fuori delle ipotesi in cui ciò è espressamente richiesto;
c) distruggere la copia analogica al termine del procedimento o dell'attività.

3.2. Misure di sicurezza in caso di trattamenti elettronici

Nell'ambito dei trattamenti operati tramite i sistemi informativi ogni dipendente è tenuto a:

a) utilizzare esclusivamente i sistemi informativi, nonché i terminali e i software messi a disposizione dal Comitato o da questo approvati, senza modificarne le impostazioni di sicurezza;
b) custodire con cura e diligenza le credenziali per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi;
c) non cedere o divulgare le credenziali per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi a colleghi o terze persone;
d) aggiornare periodicamente la password di accesso ai sistemi informativi quando da questi richiesto e, comunque, almeno ogni tre mesi;
e) non utilizzare sistemi di memorizzazione automatica delle credenziali di accesso, specie nell'ipotesi in cui utilizzi un terminale di proprietà;
f) non lasciare incustodito e/o liberamente accessibile, anche se all'interno dei locali del Comitato, il terminale tramite il quale sta svolgendo il trattamento;
g) evitare l'invio di messaggi di posta elettronica con documenti che contengono dati personali;
h) non realizzare backup dei dati su supporti o terminali di proprietà.

4. VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI (C.D. DATA BREACH)

Per «violazione dei dati personali» si intende, ai sensi dell'articolo 4 RGPD, ogni violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Alcuni possibili esempi di data breach sono:

- l'accesso o l'acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati;
- il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali;
- la deliberata alterazione di dati personali;
- l'impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus, malware, ecc.;
- la perdita o la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi o altre calamità;
- la divulgazione non autorizzata dei dati personali.

Ogni dipendente, qualora venga a conoscenza o determini una potenziale violazione di dati, ne informa via mail, immediatamente, il Comitato o il dirigente da questi designato ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice privacy che provvede, a sua volta, a informare senza indugio il RPD del Comitato, il designato di primo livello dell'Autorità e il RPD, fornendo ogni elemento utile all'analisi degli accadimenti (la data e l'ora in cui si assume essere avvenuta la violazione, se nota, nonché la data e l'ora in cui se ne è avuta notizia, le tipologie di dati interessate oggetto della violazione, il numero dei dati violati e dei destinatari interessati, se noti, nonché un proprio recapito telefonico).

5. OBBLIGO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Ogni dipendente è tenuto a studiare il materiale informativo messo a disposizione dal Comitato nonché a partecipare alle attività di studio e approfondimento, anche *online*, promosse dallo stesso.